

Delibera n. 017 del 29 luglio 2010

OGGETTO: Modifiche al regolamento edilizio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 36 della legge provinciale 1/2008, come modificato con la legge provinciale n. 4 del 2010, alla lettera i) del comma 1 ha ridisciplinato le modalità ed i criteri per la determinazione da parte dei regolamenti edilizi dell'ordinamento della commissione edilizia che testualmente recita:

"l'ordinamento della commissione edilizia, se il comune intende costituire tale organo, e l'individuazione dei casi in cui è richiesto il parere della commissione; in caso di nomina della commissione edilizia i comuni osservano le seguenti condizioni:

1. *non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;*
2. *i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;*
3. *il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare rispettivamente cinque componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti";*

3bis. I comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dal numero 3). Nel caso di comuni in cui sia presente una pluralità di corpi dei vigili del fuoco, il componente della commissione edilizia ed il suo sostituto sono designati dall'ispettore distrettuale competente per il territorio dell'unione a cui appartengono i corpi medesimi, sentiti i loro comandanti. I predetti comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se consiglieri o assessori comunali.

Ritenuto di apportare le prime indispensabili modifiche al regolamento comunale, in recepimento delle novelle legislative contenute nell'art. 16 comma 1 lettera b) della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, modificando l'art. 11 comma 5 e 8 sulla composizione della commissione edilizia;

Visto il nuovo testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPRReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell'istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall'articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano da tutti i componenti il Consiglio comunale presenti e votanti,

DELIBERA

1. di apportare al regolamento edilizio comunale le seguenti modifiche indicate qui di seguito con le aggiunte scritte con caratteri sottolineati e le cancellazioni con caratteri barrati:

Art. 11 comma 5. La Commissione Edilizia Comunale è composta come segue:

- a) Il sindaco ~~e un Assessore da lui delegato~~, che la presiede;
- b) L'assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia, con funzioni di presidente supplente in assenza del sindaco;
- c) ~~Un consigliere comunale nominato dalla minoranza;~~
- d) Un esperto di urbanistica e di edilizia (ingegnere edile o architetto);
- e) ~~Un esperto in problemi socio-economici;~~
- f) Due esperti in problemi edilizi ~~(di cui uno diplomato);~~
- g) Comandante del corpo dei vigili del fuoco;

Art. 11 comma 8. Al fine di facilitare il compito della Commissione edilizia, la domanda di concessione ad edificare ed il progetto allegato, prima di essere presentati all'esame della Commissione stessa, verranno esaminati ~~dall'Ufficiale Sanitario, dal Comandante dei Vigili del~~

~~Fuoco se richiesto, e dal tecnico comunale, il quale dovranno~~ accertare, rilasciando in proposito negli atti un motivato parere scritto, che i documenti ... omissis.